Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 15 ottobre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertito in legge

In conseguenza della votazione espressa il 13 ottobre 1983 dall'assemblea della Camera dei deputati in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, recante norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1983), deve intendersi respinto il relativo disegno di legge di conversione.

(5736)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazione al regolamento approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1983

Dopo l'articolo 135 del regolamento è aggiunto il seguente:

Art. 135-*bis*.

« 1. In sede di formulazione del calendario, all'inizio della seduta pomeridiana di ogni mercoledì è inserita la risposta del Governo, nella persona del Presidente del Consiglio o di un Ministro, a interrogazioni a risposta immediata svolte con il sistema di cui al presente articolo.

2. Il Presidente della Camera, sentiti i gruppi parlamentari e di intesa con il Governo, stabilisce per ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni.

3. Entro le ore 12 del lunedì precedente la seduta indicata, i deputati presentano alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.

4. Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e siano anche diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative a materie diverse da quelle stabilite.

5. Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento, il Presidente, fermo in ogni caso il criterio di cui al comma precedente, sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione tra i gruppi cui appartengono i presentatori.

6. In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque deputati appartenenti a gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore: essi sono scelti dal Presidente tra i deputati che lo richiedono al termine della risposta del Governo. Il Governo, infine, dà ulteriori precisazioni per non più di due minuti.

7. Lo svolgimento delle interrogazioni e la conseguente discussione, secondo le modalità di cui al comma precedente, non possono superare i sessanta minuti complessivamente.

8. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente dispone la trasmissione televisiva diretta.

9. Restano fermi i poteri del Presidente previsti dagli articoli 89 e 139.

10. Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie ».

(5730)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1983, n. **557.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 92 - nell'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

auxologia;

gastroenterologia pediatrica;

neonatologia;

biochimica cellulare;

metodologia biochimica;

ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza;

semeiotica ostetrica;

chimica clinica;

analisi biologiche e di laboratorio;

epidemiologia;

tossicologia forense.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **558.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 86 - nell'elenco degli insegnamenti del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è inserito l'insegnamento di « economia delle aziende industriali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1983.

Deroghe al divieto di assunzione di personale militare, stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma dello stesso articolo;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la richiesta del Ministero della difesa, con la quale il predetto Dicastero ha rappresentato la necessità e indispensabilità di procedere all'assunzione di personale delle Forze armate;

Considerato che tale richiesta è stata condivisa e sostenuta dagli organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale delle Amministrazioni della difesa al fine di consentire alla stessa di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità di procedere ad assunzioni nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 settembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa può procedere alle seguenti nomine di personale militare:

A) *Nomine conseguenti al superamento di corsi di Accademie militari*:

duecentoventitre sottotenenti dell'Esercito;

ottantadue guardiamarina;

settantacinque sottotenenti dell'Aeronautica;

quarantacinque tenenti di Sanità militare della sezione Esercito;

tredici tenenti di Sanità militare della sezione Aeronautica;

dieci sottotenenti di vascello di Sanità militare della sezione Marina.

B) *Nomine conseguenti al superamento di concorsi di reclutamento*:

cinque tenenti del Corpo sanitario (ruolo farmacisti) dell'Esercito;

sei tenenti del Corpo veterinario dell'Esercito;

tredici tenenti del Corpo di commissariato dell'Esercito;

dieci sottotenenti del Corpo tecnico dell'Esercito;

sette tenenti del Corpo tecnico dell'Esercito;

venti sottotenenti dell'Arma dei carabinieri;

centocinquantasei sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi dell'Esercito;

trentotto sottotenenti dei Corpi logistici dell'Esercito;

quarantasei guardiamarina del ruolo speciale;

quarantasette sottotenenti di vascello dei ruoli normali nei Corpi: armi navali, commissariato, capitanerie di porto, farmacisti;

sei sottotenenti AArns dell'Aeronautica;

un sottotenente CCra dell'Aeronautica;

ventinove sottotenenti GArat dell'Aeronautica;

ottantatre sottotenenti AArs dell'Aeronautica.

Art. 2.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere alla ferma sessennale trenta ufficiali di complemento della Marina da avviare alle scuole di volo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Art. 3.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio un ufficiale superiore dell'Esercito per conferirgli il comando della Casa militare veterani delle guerre nazionali in Turate.

Art. 4.

Il Ministero della difesa è autorizzato a nominare in servizio permanente:

millenovantatre sergenti maggiori dell'Esercito;

duemilacinquecento secondi capi della Marina;

milleduecento sergenti maggiori dell'Aeronautica;

milletrecentoquarantuno brigadieri dell'Arma dei carabinieri.

Art. 5.

Il Ministero della difesa è autorizzato a trattenere in servizio:

settantacinque sergenti dell'Esercito;

millesettecento sergenti, sottocapi e comuni della Marina.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1983
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 365

(5485)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1983.

Deroghe al divieto di assunzione stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma del medesimo articolo;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da amministrazioni statali e da enti pubblici per l'utilizzazione di personale di ruolo e temporaneo al fine di fronteggiare le rispettive imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori degli uffici statali della provincia di Bolzano, dell'Avvocatura generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, dei servizi di sicurezza, degli affari esteri, della giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità e degli enti locali;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato e dalle amministrazioni locali;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale delle amministrazioni e degli enti predetti, al fine di consentire ai medesimi di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità di procedere ad assunzioni nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 settembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Il commissariato di Governo della provincia di Bolzano può procedere all'assunzione di settecento unità, così ripartite tra i ruoli delle diverse amministrazioni:

dodici della ex carriera direttiva;

centoundici della ex carriera di concetto;

settantuno della ex carriera esecutiva;

cinquecentosei della ex carriera ausiliaria.

Art. 2.

L'Avvocatura generale dello Stato può procedere all'assunzione di tredici unità, così ripartite:

sei commessi;

sette coadiutori.

Art. 3.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, può procedere, ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla riammissione in servizio di un primo dirigente, dimissionatosi nel gennaio 1982.

Art. 4.

I servizi S.I.S.D.E. - S.I.S.M.I. e C.E.S.I.S. sono autorizzati a procedere all'assunzione del personale occorrente, nei limiti delle dotazioni organiche per ciascun servizio già stabilite e degli stanziamenti di bilancio fissati per ciascuno dei servizi medesimi.

Art. 5.

Il Ministero degli affari esteri può procedere all'assunzione di centottanta unità di impiegato a contratto sulla rete estera, per assistenza sanitaria, cooperazione allo sviluppo, elezioni europee.

Art. 6.

Il Ministero di grazia e giustizia può procedere all'assunzione di quattrocento vigilatrici penitenziarie.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze può procedere all'assunzione di duecentocinquantadue unità, così ripartite:

Centro di servizio di Roma:

trentatre contabili ex concorso riservato;
ventotto contabili ex concorso pubblico;
diciotto agenti tecnici;
due operai;
quattro commessi.

Centro di servizio di Milano:

trentotto coadiutori;
quarantadue contabili ex concorso riservato;
quarantasette contabili ex concorso pubblico;
ventisette agenti tecnici;
otto operai;
cinque commessi.

Può altresì procedere all'assunzione di dodici ufficiali nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dogane, per la Valle d'Aosta.

Art. 8.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere duemilacentotrentuno unità nel personale civile, così ripartito:

tre professori delle Accademie militari;
duecentosessantasette docenti a contratto per le settantadue scuole militari;
milleottocentosessantuno operai.

Art. 9.

Per sopperire alle più imprescindibili esigenze di talune strutture del Servizio sanitario nazionale ed al fine di consentire alle stesse il perseguimento delle finalità istituzionali, può procedersi alle seguenti assunzioni temporanee, con scadenza non oltre il 31 dicembre 1983, nelle qualifiche in appresso specificate e per il numero dei posti a fianco di ciascuna segnato:

Provincia autonoma di Bolzano:

U.S.L. centro-sud:

un primario;
un aiuto;
sei assistenti;
quarantacinque infermieri professionali;
due vigilatrici d'infanzia;
due tecnici di laboratorio;
due tecnici di radiologia;
cinque fisioterapisti;
due assistenti sanitari;
quattro vigili sanitari;

U.S.L. est:

tre primari;
dodici aiuti;
dodici assistenti;
cinque capo sala;
due ostetriche;
un dietista;
quaranta infermieri professionali;
quattro vigilatrici d'infanzia;
otto infermieri generici;
due puericultrici;
sei tecnici di radiologia;
quattro terapisti di riabilitazione;
otto ausiliari socio-sanitari;

U.S.L. ovest:

un primario;
tre aiuti;
tre assistenti;
quattro capo sala;
dieci infermieri professionali;
due vigilatrici d'infanzia;
una puericultrice;
cinque ausiliari socio-sanitari;
un terapista di riabilitazione;
due tecnici di radiologia;

servizi sanitari - art. 6 della legge provinciale n. 1/81:

un biologo;
una ostetrica;
un assistente sanitario.

Regione Campania:

U.S.L. n. 2:

sette primari;
diciotto aiuti;
undici assistenti;
un tecnico di laboratorio;
un tecnico di radiologia;
due capo sala;
due ostetriche;
trenta infermieri professionali;
undici infermieri generici;
un addetto centrale ossigeno.

Regione Emilia-Romagna:

U.S.L. n. 1:

un coadiutore sanitario;
un centralinista;
un agente tecnico;

U.S.L. n. 2:

un primario;
due coadiutori sanitari;
un assistente;
due biologi;
cinque chimici;
ventisette infermieri professionali;
quattro tecnici di radiologia;
due centralinisti;

U.S.L. n. 3:

tre infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 4:

quindici infermieri professionali;

U.S.L. n. 5:

quattro infermieri professionali;
una ostetrica;

U.S.L. n. 8:

quattro infermieri professionali;

U.S.L. n. 9:

tre infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 10:
un assistente;
quattro infermieri professionali;

U.S.L. n. 12:
otto infermieri professionali;

U.S.L. n. 13:
tre infermieri professionali;

U.S.L. n. 14:
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 15:
quattro infermieri professionali;

U.S.L. n. 16:
ventuno infermieri professionali;

U.S.L. n. 17:
due agenti tecnici;

U.S.L. n. 18:
un tecnico di radiologia;
una ostetrica;
un infermiere professionale;

U.S.L. n. 19:
due infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 20:
un infermiere professionale;
una ostetrica;

U.S.L. n. 21:
quattro infermieri professionali;

U.S.L. n. 24:
tre infermieri professionali;
due ostetriche;

U.S.L. n. 25:
dieci infermieri professionali;

U.S.L. n. 27:
un aiuto;
diciotto infermieri professionali;
cinque operatori socio-sanitari;

U.S.L. n. 28:
un assistente;
due tecnici di radiologia;
un conduttore di generatore a vapore;

U.S.L. n. 29:
un coadiutore sanitario;
cinque infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 30:
tre infermieri professionali;
un operatore tecnico di cucina;

U.S.L. n. 31:
un assistente;
quindici infermieri professionali;

U.S.L. n. 32:
un assistente;
due infermieri professionali;
una ostetrica;

U.S.L. n. 35:
un primario;
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 36:
quattro infermieri professionali;
un infermiere generico;
un tecnico radiologo;
un ausiliario socio-sanitario specializzato;

U.S.L. n. 37:
tre assistenti;
dieci infermieri professionali;
una ostetrica;
tre agenti tecnici;

U.S.L. n. 38:
un assistente;
due infermieri professionali;
una ostetrica;

U.S.L. n. 39:
un assistente;
dieci infermieri professionali;
due agenti tecnici;
un operatore tecnico conduttore vapore;
un operatore tecnico di cucina;

U.S.L. n. 40:
due assistenti;
quindici infermieri professionali;

U.S.L. n. 41:
nove infermieri professionali;

Istituto ortopedico Rizzoli:
quindici infermieri professionali.

Regione Lazio:

U.S.L. n. 9 Roma:
cinque assistenti;
settantacinque infermieri professionali;
quaranta vigilatrici d'infanzia;
dieci ostetriche;

U.S.L. n. 17 Roma:
un tecnico di anatomia patologica;

U.S.L. FR/1:
un aiuto;
due assistenti;

U.S.L. RI/2:
tre aiuti.

Regione Liguria:

U.S.L. n. 1:
un primario;
due aiuti;
un infermiere professionale;
un tecnico radiologo;

U.S.L. n. 2:
un aiuto;
due assistenti;
un capo sala;
tre infermieri professionali;
due infermieri generici;
una ostetrica;
un tecnico di radiologia;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 3:

tre aiuti;
quattro infermieri professionali;
quattro infermieri generici;

U.S.L. n. 4:

un primario;
un aiuto;
un infermiere generico;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 5:

un assistente;
sette infermieri professionali;
sette infermieri generici;
due tecnici di radiologia;
un tecnico di laboratorio;
un terapista;
un massaggiatore;
un operatore tecnico;

U.S.L. n. 6:

tre infermieri generici;
due tecnici di radiologia;

U.S.L. n. 7:

un primario;
un assistente;
dieci infermieri professionali;
tre tecnici di radiologia;
un terapista;

U.S.L. n. 8:

due primari;
due aiuti;
un assistente;
tre capo sala;
una ostetrica;
sei infermieri professionali;
sei infermieri generici;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 9:

sei infermieri professionali;
un tecnico di cardiologia;

U.S.L. n. 10:

un aiuto;
quindici infermieri professionali;
quattro infermieri generici;
un tecnico di cardiologia;

U.S.L. n. 11:

due capo sala;
nove infermieri professionali;
cinque infermieri generici;
un tecnico di trasfusione;

U.S.L. n. 13:

cinque assistenti;
trenta infermieri professionali;
tre infermieri psichiatrici;
cinque tecnici;

U.S.L. n. 17:

due infermieri professionali;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 18:

quattro aiuti;
un capo sala;
sei infermieri professionali;
due infermieri generici;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 19:

un primario;
un aiuto;
un infermiere professionale;
quattro infermieri generici;

U.S.L. n. 20:

un aiuto;
un capo sala;

Istituto scientifico « G. Gaslini »:

quindici vigilatrici d'infanzia;
una ostetrica;
un tecnico di laboratorio;

Ospedale Galliera:

un aiuto;
un assistente;
un capo sala;
una ostetrica;
sei infermieri professionali;
sei infermieri generici o puericultori;
due tecnici di radiologia;
un tecnico di anatomia patologica;

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro:

un aiuto.

Regione Piemonte:

UU.SS.LL. da 1 a 23 Torino:

sei primari;
sette aiuti;
quindici assistenti;
sei capo sala;
ottanta infermieri professionali;
quattro tecnici di radiologia;
due terapisti di riabilitazione;
un farmacista;
cinque operatori tecnici;

UU.SS.LL. da 1 a 23 Molinette:

dieci infermieri professionali e tecnici di dialisi;
tre ausiliari socio-sanitari;
un tecnico di laboratorio;

UU.SS.LL. da 1 a 23 N.A.M.:

tre capo sala;
sette infermieri professionali e tecnici di dialisi;
tre ausiliari;

UU.SS.LL. da 1 a 23 Martini:

un capo sala;
cinque infermieri professionali e tecnici di dialisi;
sei infermieri generici;
un ausiliario;

U.S.L. n. 25:

un assistente;
un capo sala;
cinque infermieri professionali e tecnici di dialisi;

dodici infermieri professionali;
due infermieri generici;
un infermiere psichiatrico;

U.S.L. n. 27:

un aiuto;
tre infermieri professionali e tecnici di dialisi;
un infermiere psichiatrico;

U.S.L. n. 30:

un assistente;
una ostetrica;
due tecnici di laboratorio;
un infermiere professionale;

U.S.L. n. 43:

una ostetrica;

U.S.L. n. 45:

un infermiere professionale;

U.S.L. n. 46:

un infermiere professionale;
un infermiere generico;

U.S.L. n. 47:

due infermieri professionali;
un ausiliario socio-sanitario;

U.S.L. n. 48:

due infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 49:

un direttore sanitario;
un primario;
due assistenti;
due infermieri professionali;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 54:

tre aiuti;
cinque infermieri professionali e tecnici di dialisi;
quattro ausiliari socio-sanitari;

U.S.L. n. 58:

un assistente;
tre infermieri professionali e tecnici di dialisi;
dodici infermieri professionali;
due infermieri generici;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 60:

un infermiere professionale;

U.S.L. n. 65:

un aiuto;
un capo sala;
un infermiere professionale;
due ausiliari;

U.S.L. n. 68:

un primario;
un aiuto;
due assistenti;
due capo sala;
quindici infermieri professionali;
due infermieri generici;

U.S.L. n. 70:

un aiuto;
un assistente;
tre infermieri professionali e tecnici di dialisi;
un ausiliario socio-sanitario;

U.S.L. n. 71:

un dirigente sanitario;
due infermieri professionali;

U.S.L. n. 76:

due assistenti;
tre infermieri professionali e tecnici di dialisi;
un infermiere generico.

Regione Sardegna:

U.S.L. n. 1:

due aiuti;
sei assistenti;
dieci infermieri professionali;
quattro infermieri generici;

U.S.L. n. 2:

due aiuti;
tre assistenti;
otto infermieri professionali;
otto infermieri generici;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 3:

due aiuti;

U.S.L. n. 4:

cinque primari;
cinque aiuti;
una ostetrica;
otto infermieri professionali;
cinque infermieri generici;

U.S.L. n. 6:

un aiuto;
due assistenti;
quattro infermieri professionali;
due ausiliari socio-sanitari;

U.S.L. n. 7:

due primari;
quattro aiuti;
sei assistenti;
tre veterinari collaboratori;
due ostetriche;
due capo sala;
venti infermieri professionali;
dieci infermieri generici;
un tecnico di radiologia;
due ausiliari socio-sanitari;

U.S.L. n. 8:

un aiuto;
un assistente;
tre infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 9:

due primari;
quattro aiuti;
otto assistenti;
un veterinario collaboratore;

un capo sala;
quindici infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;
un tecnico di laboratorio;
due ausiliari socio-sanitari;

U.S.L. n. 10:
un aiuto;
un assistente;
un capo sala;
tre infermieri professionali;
quattro infermieri generici;
un tecnico di radiologia;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 11:
un aiuto;
due assistenti;
un capo sala;
quindici infermieri professionali;
quattro infermieri generici;
un ausiliario socio-sanitario;

U.S.L. n. 12:
un aiuto;
un assistente;
cinque infermieri professionali;
cinque infermieri generici;
un ausiliario socio-sanitario;

U.S.L. n. 13:
un aiuto;
due assistenti;
un farmacista;
un capo sala;
sei infermieri professionali;
otto infermieri generici;
due ausiliari socio-sanitari;

U.S.L. n. 14:
un aiuto;
un assistente;
tre infermieri professionali;
un tecnico radiologo;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 15:
due aiuti;
cinque infermieri professionali;
un tecnico di trasfusione;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 16:
quattro infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;
un tecnico di trasfusione;

U.S.L. n. 17:
due assistenti;
quattro infermieri generici;
tre ausiliari socio-sanitari;

U.S.L. n. 18:
un primario;
cinque infermieri professionali;
due tecnici di radiologia;
due tecnici di laboratorio;

U.S.L. n. 19:
una ostetrica;

U.S.L. n. 20:
un aiuto;
due assistenti;
dieci infermieri professionali;
sei infermieri generici;
cinque operai qualificati;

U.S.L. n. 21:
diciotto aiuti;
dieci assistenti;
cinque ostetriche;
due capo sala;
quarantacinque infermieri professionali;
diciotto infermieri generici;
venti tecnici di laboratorio;
quaranta ausiliari socio-sanitari;
venticinque operai qualificati;

U.S.L. n. 22:
un infermiere professionale;
un tecnico di laboratorio.

Regione Toscana:

U.S.L. n. 1:
due aiuti;
tre assistenti;
dieci infermieri professionali;

U.S.L. n. 2:
tre aiuti;
quattro assistenti;
tre tecnici di radiologia;

U.S.L. n. 3:
due aiuti;
quattro assistenti;
quindici infermieri professionali;

U.S.L. n. 4:
un aiuto;
un assistente;
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 5:
un aiuto;
due assistenti;
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 6:
due primari;
due aiuti;
tre assistenti;

U.S.L. n. 7:
un aiuto;
tre assistenti;
un capo sala;
sei infermieri professionali;

U.S.L. n. 8:
un primario;
un aiuto;
due assistenti;
sei infermieri professionali;

U.S.L. n. 9:
due aiuti;
quattro assistenti;
venti infermieri professionali;
una ostetrica;

U.S.L. n. 10 *A*:
due primari;
tre assistenti;
sei infermieri professionali;

U.S.L. n. 10 *B*:
un aiuto;
un assistente;
due capo sala;
quattro infermieri professionali;

U.S.L. n. 10 *C*:
tre aiuti;
sei assistenti;
due capo sala;
dieci infermieri professionali;
due ostetriche;

U.S.L. n. 10 *D*:
tre primari;
due aiuti;
quattro assistenti;
sei capo sala;
trenta infermieri professionali;
una ostetrica;

U.S.L. n. 10 *E*:
due aiuti;
quattro assistenti;
un capo sala;
quindici infermieri professionali;

U.S.L. n. 10 *F*:
un aiuto;
due assistenti;
sei infermieri professionali;

U.S.L. n. 10 *G*:
un primario;
quattro assistenti;
due capo sala;
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 10 *H*:
due assistenti;
venti infermieri professionali;

U.S.L. n. 11:
un primario;
tre assistenti;
un capo sala;
sette infermieri professionali;

U.S.L. n. 12:
due primari;
due aiuti;
quattro assistenti;
un tecnico circolazione extracorporea;

U.S.L. n. 13:
quattro primari;
un aiuto;
quattro assistenti;
un capo sala;
venti infermieri professionali;
una ostetrica;

U.S.L. n. 14:
tre assistenti;
due capo sala;
sei infermieri professionali;
due ostetriche;

U.S.L. n. 15:
un aiuto;
un assistente;

U.S.L. n. 16:
un aiuto;
due assistenti;
due ostetriche;
undici infermieri professionali;

U.S.L. n. 17:
un aiuto;
due assistenti;
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 18:
un primario;
due assistenti;
una ostetrica;
dieci infermieri professionali;

U.S.L. n. 19:
un aiuto;
due assistenti;
una ostetrica;
otto infermieri professionali;

U.S.L. n. 20 *A*:
tre aiuti;
un assistente;
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 20 *B*:
due assistenti;
quattro infermieri professionali;

U.S.L. n. 21:
due assistenti;
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 22:
un aiuto;
due assistenti;

U.S.L. n. 23:
due aiuti;
tre assistenti;
quattro infermieri professionali;

U.S.L. n. 24:
un aiuto;
due assistenti;
sette infermieri professionali;
una ostetrica;
un tecnico di riabilitazione;

U.S.L. n. 25:
tre aiuti;
quattro assistenti;
due ostetriche;
cinque infermieri professionali;

U.S.L. n. 26:
un primario;
due aiuti;
quattro assistenti;
dieci infermieri professionali;
due operatori caldaie;

U.S.L. n. 27:
un aiuto;
due assistenti;
dodici infermieri professionali;

U.S.L. n. 28:
due primari;
due aiuti;
due assistenti;
otto infermieri professionali;

U.S.L. n. 29:
due primari;
un assistente;
due capo sala;
otto infermieri professionali;
un tecnico di riabilitazione;

U.S.L. n. 30:
quattro assistenti;
due capo sala;
quindici infermieri professionali;

U.S.L. n. 31:
un primario;
due aiuti;
quattro assistenti;
una ostetrica;
otto infermieri professionali.

U.S.L. n. 32:
un primario;
tre aiuti;
quattro assistenti;
otto infermieri professionali.

Regione Umbria:

U.S.L. Valle Umbria nord:
quattro veterinari collaboratori.

Regione Veneto:

U.S.L. n. 1:
tre aiuti;
dodici infermieri professionali;

U.S.L. n. 2:
un primario;
un aiuto;
due assistenti;
dieci infermieri professionali;

U.S.L. n. 3:
due assistenti;
una ostetrica;
venticinque infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;
un tecnico di laboratorio;
un conduttore generatori a vapore;

U.S.L. n. 4:
sei infermieri professionali;

U.S.L. n. 5:
sei assistenti;
dieci infermieri professionali;

U.S.L. n. 6:
un primario;
un aiuto;
due medici igienisti;
dieci infermieri professionali;
tre agenti tecnici;

U.S.L. n. 7:
un coadiutore medico;
due assistenti;
un direttore di farmacia;
quattro infermieri professionali;
due infermieri generici;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 8:
un primario;
quattro assistenti;
un veterinario;
cinque infermieri professionali;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 9:
un aiuto;

U.S.L. n. 10:
quattro primari;
un direttore di ospedale neuropsichiatrico;
quattro aiuti;
quattro assistenti;
due capo sala;
venticinque infermieri professionali;
due tecnici di laboratorio;
una ostetrica;
due operatori tecnici;

U.S.L. n. 11:
due aiuti;
un assistente;
cinque infermieri professionali;
due infermieri generici;

U.S.L. n. 12:
un primario;
otto infermieri professionali;
una ostetrica;

U.S.L. n. 13:
un aiuto;
due assistenti;
un veterinario;
una ostetrica;
nove infermieri professionali;

U.S.L. n. 14:
un direttore sanitario;
un aiuto;
una caposala;
due infermieri professionali;
una ostetrica;

U.S.L. n. 15:
un aiuto;
due assistenti;

U.S.L. n. 16:
due primari;
un aiuto;
due assistenti;
un capo sala;
quindici infermieri professionali;
una ostetrica;
un terapista di riabilitazione;

U.S.L. n. 17:
un primario;
due aiuti;
due assistenti;
un capo sala;
cinque infermieri professionali;
otto infermieri generici;

U.S.L. n. 18:
tre aiuti;
un assistente;

U.S.L. n. 19:
un aiuto;
due assistenti;
dieci infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 20:
due assistenti;
sei infermieri professionali;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 21:
un primario;
ottanta infermieri professionali;
ottanta ausiliari socio-sanitari;

U.S.L. n. 22:
un primario;
un aiuto;
un assistente;
otto infermieri professionali;

U.S.L. n. 23:
un aiuto;
un assistente;
tre tecnici di radiologia;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 24:
un farmacista;
due capo sala;
dodici infermieri professionali;

U.S.L. n. 25:
un primario;
due aiuti;
due assistenti;
due capo sala;
quindici infermieri professionali;
una ostetrica;
due tecnici di laboratorio;
un tecnico di fisiopatologia respiratoria;
un logoterapista;

U.S.L. n. 26:
un assistente;
un capo sala;
sei infermieri professionali;
un tecnico di radiologia;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 27:
un assistente;

U.S.L. n. 28:
un assistente;
un capo sala;
quattro infermieri professionali;
quattro infermieri generici;
un tecnico di radiologia;

U.S.L. n. 30:
un primario;
una ostetrica;

U.S.L. n. 31:
un direttore sanitario;
un aiuto;
due assistenti;
un veterinario;
un tecnico di radiologia;
sei infermieri professionali;
un vigile sanitario;

U.S.L. n. 32:
due primari;
tre assistenti;
un veterinario;
un capo sala;
cinque infermieri professionali;
due infermieri generici;
un tecnico di radiologia;
un tecnico audiometrista;

U.S.L. n. 33:
due aiuti;
sei assistenti;
otto infermieri professionali;

U.S.L. n. 34:
cinque assistenti;
un capo sala;
sei infermieri professionali;
una ostetrica;
un tecnico di radiologia;
un tecnico di laboratorio;

U.S.L. n. 35:
un primario;
due aiuti;
tre assistenti;
cinque operatori professionali di prima categoria.

Art. 10.

La provincia di Teramo può procedere all'assunzione di nove unità così ripartite:
un medico specializzato;
un biologo;
due operatori tecnici;

un applicato;
un custode;
tre vigili ecologici.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1983
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 371

(5486)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 giugno 1983.

Autorizzazione alla società Abeille-Paix Igard, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 22 luglio 1981 della società Abeille-Paix Igard, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, che già esercita l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo grandine, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami danni;

Vista la documentazione allegata ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La società Abeille-Paix Igard, con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali (con esclusione del rischio « cedimento del terreno »); altri danni ai beni (rischi non autorizzati); R.C. aeromobili; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; R.C. generale; credito (limitatamente alle perdite patrimoniali derivanti da insolvenze); cauzioni (indirette); perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria.

Roma, addì 22 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5694)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1983), inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 11 ottobre 1983, n. 547 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 12 ottobre 1983).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

All'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi quadra, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato. Il numero che segue, tra parentesi tonda, è quello che figura nel testo originale del decreto-legge o della legge di conversione.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] (1) Il termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è differito fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

[2] (2) Restano a carico dello Stato le somme dovute dai privati ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni, per le nuove opere e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche, classificate o classificabili in seconda o in terza categoria ai sensi del citato testo unico, eseguite, da eseguire o in corso di esecuzione a cura dello Stato. Non si provvede al recupero delle somme già anticipate dallo Stato, né al rimborso di quelle versate all'erario.

[3] (3) All'onere derivante dalla minore entrata di cui al precedente comma, valutato in lire 155 milioni nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, all'uopo riducendo parzialmente la voce « Ministero della marina mercantile - norme in materia di programmazione portuale ».

[4] (4) La gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative per il risanamento delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. I conseguenti oneri faranno carico al capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

[5] (5) Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è prorogato al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

[1] (1) Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

[2] (2) All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Art. 3.

[1] (1) Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431, e quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1983.

[2] (2) Il monte ore per il periodo dal 1° giugno 1983 al 31 dicembre 1983 e fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il personale degli archivi notarili.

[3] (3) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 25.100 milioni, si provvede, quanto a lire 24.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1587 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è integrato come segue: « Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1983, ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa ».

Art. 5.

[1] (1) Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, con attività continuativa non inferiore a mesi sei, è mantenuto in servizio fino al 31 ottobre 1983.

[2] (2) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 6.

[1] (1) I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Corteno Golgi, Esine, Incudine, Ponte di Legno, Temù in provincia di Brescia, nei comuni di Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cornedo all'Isarco, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lagundo, Lasa, Malles-Venosta, Marlengo, Martello, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Prato allo Stelvio, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Pancrazio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tirolo, Tubre, Ultimo in provincia di Bolzano e nei comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Monclassico, Ossana, Pejo, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vermiglio in provincia di Trento, nonché i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni di Belpasso, Nicolosi e Paternò della provincia di Catania danneggiati dalla eruzione dell'Etna possono provvedere entro il 15 settembre 1983, senza applicazione di pene pecuniarie, sovrattasse e interessi, agli adempimenti previsti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti nel periodo dal 21 maggio al 31 maggio 1983.

[2] (2) La disposizione del comma precedente si applica altresì al personale civile e militare dipendente dallo Stato e da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli sopra indicati e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza risulti essere stato impegnato nell'opera di soccorso nei comuni di cui al primo comma dal 21 al 31 maggio 1983.

[3] (3) Per i comuni di cui al primo comma i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono differiti al *22 ottobre 1983*.

[4] (4) I comuni stessi possono adottare la deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, entro il *22 ottobre 1983*. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere trasmessa, con le modalità previste nello stesso articolo 19, entro il *1° novembre 1983* al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare entro il successivo *10 novembre* nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei suddetti comuni, con la indicazione delle aliquote deliberate. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la inapplicabilità della sovrimposta.

[5] (5) Per i suddetti comuni il termine del 31 maggio 1983 previsto nel primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al *22 ottobre 1983*.

[6] (6) Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i comuni di cui al primo comma del presente articolo sono compresi fra i comuni terremotati, in relazione ai movimenti franosi ed agli eventi alluvionali ed eruttivi del maggio 1983.

[7] (7) *Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'articolo 19 e dal primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 12 agosto 1983.*

Art. 6-*bis*.

Al primo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156, le parole: « Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e delle opere di edilizia di culto e complessi annessi » sono sostituite dalle altre: « Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonché per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi ».

Art. 7.

[1] (1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 56.746 a L. 54.504 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

[2] (2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da L. 41.128 a L. 38.886 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

[3] (3) L'aliquota agevolata di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel Jp/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 5.674,60 a L. 5.450,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

[4] (4) Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 197 miliardi si provvede mediante corrispondente prelevamento dall'apposita contabilità di tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

Art. 8.

[1] (1) L'art. 2, punto 2), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, va interpretato nel senso che per l'anno 1983 concorrono a determinare il contributo statale agli enti locali le somme corrispondenti alle quote di avanzo di amministrazione e di entrate *una tantum* che si sono dovute utilizzare — nei limiti del secondo e quarto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 — in sede di deliberazione del bilancio 1982 per il finanziamento di spese correnti, anche nel caso che gli enti non abbiano chiesto il contributo integrativo dello Stato previsto nell'articolo 5-*bis*, primo comma, del medesimo decreto-legge. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del *15 ottobre 1983* un certificato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, attestante distintamente l'ammontare delle quote anzidette come sopra utilizzate.

[2] (2) L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così sostituito: « Ove gli accertamenti risultino superiori alle previsioni, l'intera maggiore entrata viene portata in riduzione dei trasferimenti statali previsti dell'articolo 5-*bis* del presente decreto ».

[3] (3) L'ultimo periodo del punto 2) dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è così sostituito: « Non si tiene conto delle eventuali riduzioni disposte ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, e dell'articolo 22, ultimo comma, del citato decreto-legge ».

[4] (4) Alla rideterminazione dei trasferimenti erariali per il 1983 in applicazione delle presenti norme il Ministero dell'interno provvede in sede di erogazione della quarta rata.

[5] (5) L'ammontare delle minori spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 4-*bis* ed al terzo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, deve essere portato in detrazione dei trasferimenti statali previsti nell'articolo 5-*bis* del medesimo decreto-legge.

[6] (6) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

[1] (1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 2 del medesimo decreto.

(*Il comma 2 è soppresso*).

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'art. 2 della legge di conversione dispone:

« *Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.* ».

(5697)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 26 settembre 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'« XI Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento - SIMEI », che avrà luogo a Milano dal 22 al 27 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nelle « XIV Bibe - Mostra internazionale di vini liquori ed altre bevande » - « XX Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche », che avrà luogo a Genova dal 16 al 22 novembre 1983.

(5673)

Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 22-CT »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Ambra S.n.c. di Cicala Mario e C., in Catania, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

(5674)

Decadenza dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 21-CT » e smarrimento di un punzone

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Zappalà Sebastiano, in Catania, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati, ad eccezione di uno per il quale la stessa ditta ha presentato dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Catania.

(5675)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Lombardia, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

REGIONE LOMBARDIA

Decreto ministeriale 1° ottobre 1983, n. 2323

Como: nubifragi dei giorni 6 e 7 settembre 1982 nel territorio dei comuni di: Garzeno, Stazzona, Germasino, Consiglio, Rumo, Vercano, Cremia e Montemezzo, limitatamente alle opere di bonifica.

REGIONE BASILICATA

Decreto ministeriale 30 settembre 1983, n. 2232

Ad integrazione del decreto ministeriale 10 giugno 1983, n. 700, viene dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Basilicata nel periodo: autunno 1982-primavera 1983, anche per il territorio dei sottoelencati comuni:

Provincia di Potenza: comuni di Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Moliterno, Montemurro, Sarconi, Spinoso, Viggiano Abriola e Paterno di Lucania.

REGIONE CALABRIA

Decreto ministeriale 30 settembre 1983, n. 2233

Catanzaro: gelate del 20, 21, 22 e 23 febbraio 1983 in varie località del territorio dei comuni di Pizzo, Francavilla Angitola, Curinga, Maida, S. Eufemia Lamezia e Borgia, violente grandinate del 29 giugno 1983 e 15 luglio 1983 in varie località del territorio dei comuni di Carfizzi, Cirò, Cirò Marina, Melissa, Casa Bona, Rocca di Neto, Crotone e Scandale.

REGIONE CALABRIA

Decreto ministeriale 11 ottobre 1983, n. 2324

Ad integrazione del decreto ministeriale del 16 settembre 1983 viene dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nella regione Calabria nel periodo primavera-estate 1983 anche per il territorio dei sottoelencati comuni:

Provincia di Cosenza: comuni di S. Demetrio Corone, S. Lorenzo del Vallo, S. Cosmo Albanese, S Giorgio Albanese e Vaccarizzo Albanese per l'intero territorio comunale, mentre per i comuni di S. Marco Argentano, Roggiano Gravina, Altomonte, Firmo, Fraccineto, Civita, Torano Castello, Bisignano, Saracena, S. Basile, Castrovillari, Tarsia, S. Sofia, Rose, Luzzi, San Martino di Finita, Rende, Cervicati, Mongrassano, Lattarico, S. Benedetto Ullano, Montalto Uffugo, Castiglione Cosentino, Cerzeto, Campana solo parte del territorio comunale.

Provincia di Reggio Calabria: l'intero territorio del comune di Reggio Calabria.

REGIONE SARDEGNA

Decreto ministeriale 19 settembre 1983, n. 2174

Province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari: siccità verificatasi nel periodo primavera-estate 1983 nell'intero territorio delle province.

Le regioni Lombardia, Basilicata, Calabria e Sardegna, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(5723)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Arquà Polesine, Potenza, Brindisi di Montagna, Isolato, Gargnano, Roncade, Sesto Fiorentino e Messina.

Con decreto 27 maggio 1983, n. 906, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Arquà Polesine segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16, mappale 117, di mq 1.550 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 agosto 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1017, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno con manufatto sopra insistente ex alveo del fiume Basento in comune di Potenza segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 75, mappale 196½, di mq 2.120 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 settembre 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1168 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo fiume Basento in comune di Brindisi di Montagna segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 159, di mq 700 ed indicato nella planimetria rilasciata il 6 dicembre 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1185 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali ex alveo torrenti Groppera e Scalcoggia in comune di Isolato segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 71, mappali 260, 513, 533 e 485, di complessive are 21,70 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 4 ottobre 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Sondrio, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 5 agosto 1983, n. 1170, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gargnano (Brescia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 57, mappale 5849, di mq 288 ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 gennaio 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 1019, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale segnato nel catasto del comune di Roncade, Sezione C, al foglio n. 28, mappale 335, di Ha 0.14.69, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 gennaio 1983 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 26 agosto 1983, n. 235, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 1° aprile 1982, n. 318 come segue: è disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso Gavina, in comune di Sesto Fiorentino, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 62, mappali 622, 623, 624, 625, 626 e 627, foglio n. 60, mappale 161, di complessivi mq 1330, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 dicembre 1980, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 26 agosto 1983, n. 101/270, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato revocato a tutti gli effetti di legge il decreto interministeriale 13 settembre 1982, n. 1157, con il quale è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in sinistra del torrente Cumia, segnato nel catasto del comune di Messina, al foglio n. 122, confinante a nord con stradella comunale « Piede di Porco », ad est con muretto di confine della particella 1955, di mq 190, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 gennaio 1980, in scala 1 : 500 dall'ufficio tecnico erariale di Messina.

(5716)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti del prestito obbligazionario 1983-90 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi

Dal 1° novembre 1983 è pagabile presso le banche sottoindicate l'interesse relativo al semestre maggio-ottobre 1983 (cedola n. 1) nella misura dell'8,80 % netto: Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Banca nazionale del lavoro - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto A) del regolamento, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di agosto e settembre 1983, è risultato pari al 17,781 %;

b) per i BOT a 6 mesi, di cui all'art. 4, punto B) del regolamento, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1983, è risulato pari al 17,287 %;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) risulta, pertanto, pari al 17,616 % equivalente al tasso semestrale dell'8,450 %.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1983-aprile 1984 (cedola n. 2 scadente il 1° maggio 1984) un interesse dell'8,45 % netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il secondo semestre di vita delle obbligazioni uno scarto positivo dell'1,45 %, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 2ª cedola ed il tasso minimo garantito del 7 %. Pertanto — tenuto conto dello scarto del semestre precedente — l'attuale maggiorazione sul capitale è del 3,25 %.

Si ricorda che a norma del citato art. 5 del regolamento, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso.

(5715)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Ge.Crav., in Pozzuoli

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 128.220.702 dovuto dalla S.p.a. Ge.Crav., in Pozzuoli (Napoli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5470)

Sostituzione di due componenti la commissione censuaria centrale

Con decreto ministeriale 30 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1983, registro n. 43 Finanze, foglio n. 292, il dott. ing. Giacomo Rizzi, dirigente di servizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è stato nominato componente effettivo della commissione censuaria centrale, esclusivamente per la prima sezione, in sostituzione del dott. ing. Angelo Velli, già dirigente di servizio della stessa Direzione generale e collocato a riposo.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1983, registro n. 43 Finanze, foglio n. 293, il dott. ing. Carlo Maraffi, dirigente di servizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è stato nominato componente effettivo della commissione censuaria centrale, esclusivamente per la seconda sezione, in sostituzione del dott. ing. Giovanni Sordillo, già dirigente di servizio della stessa Direzione generale e passato ad altre funzioni.

(5663)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Avviso di rettifica all'ordinanza n. 8 FPC: « Sospensione di taluni termini in favore delle popolazioni colpite dal bradisismo di Pozzuoli ». (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 262 del 23 settembre 1983).

Nel testo annesso all'ordinanza citata in epigrafe, all'art. 1, comma terzo, in luogo di: « ..., salvo quanto stabilito nel successivo *sesto* comma. », leggasi: « ..., salvo quanto stabilito nel successivo *settimo* comma. ».

(5698)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1983

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1983 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1982		68.578.457.242		
Gestione di bilancio	Entrate finali	97.481.417.986.650		— 57.756.544.694.693
	Spese finali		155.237.962.681.343	
	Rimborso di prestiti .		10.819.354.621.390	
	Accensione di prestiti .	50.345.901.394.550		
	TOTALE . .	147.827.319.381.200	166.057.317.302.733	— 18.229.997.921.533
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria . . .	947.200.000.312.589	894.902.641.511.484	+ 52.297.358.801.105
	Crediti di tesoreria . . .	340.453.672.378.036	374.516.834.116.633	— 34.063.161.738.597
	TOTALE . . .	1.287.653.672.690.625	1.269.419.475.628.117	+ 18.234.197.062.508
	TOTALE COMPLESSIVO . .	1.435.549.570.529.067	1.435.476.792.930.850	
Fondo di cassa al 31 agosto 1983			72.777.598.217	+ 4.199.140.975
	TOTALE A PAREGGIO .	1.435.549.570.529.067	1.435.549.570.529.067	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1982	Al 31 agosto 1983	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	68.578.457.242	72.777.598.217	+ 4.199.140.975
Crediti di tesoreria	104.678.197.604.921	138.741.359.343.518	+ 34.063.161.738.597
TOTALE .	104.746.776.062.163	138.814.136.941.735	+ 34.067.360.879.572
Debiti di tesoreria	281.446.321.106.036	333.743.679.907.141	— 52.297.358.801.105
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 176.699.545.043.873	— 194.929.542.965.406	— 18.229.997.921.533

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1983: 935.486 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1983

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	80.981.122.990.336				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	16.265.850.319.953				
ENTRATE CORRENTI . . .	97.246.973.310.289	TITOLO I — **Spese correnti** . .	122.413.929.166.971	Risparmio pubblico	— 25.166.955.856.682
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	234.444.676.361	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	32.824.033.514.372		
ENTRATE FINALI . . .	97.481.417.986.650	**SPESE FINALI** . . .	155.237.962.681.343	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 57.756.544.694.693
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	10.819.354.621.390		
ENTRATE FINALI . . .	97.481.417.986.650	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	166.057.317.302.733	Ricorso al mercato	— 68.575.899.316.083
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	50.345.901.394.550				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	147.827.319.381.200	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	166.057.317.302.733	Saldo di esecuzione del bilancio	— 18.229.997.921.533

(5707)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa ... L.			2.685.262.027.956	
II - In deposito all'estero ... »			26.576.151.049.588	29.261.413.077.544
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				10.443.684.313.543
CASSA ... »				2.063.278.793.470
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario ... L.		351.641.167.420		
- ammassi ... »		1.709.444.426.649	2.061 085.594.069	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente ... L.		1.137.116.187.310		
- a scadenza fissa ... »		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		2.457.849.349.075	3.594.965.536.385	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.			—	5.656.051.130.454
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU ... L.			12.673.439.169.728	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise ... L.		399.474.182		
- corrispondenti in conto corrente ... »		561.089.245.034		
- depositi vincolati ... »		754.062.819.825		
- diverse ... »		11.501.525.991	1.327.053.065.032	14.000.492.234.760
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				2.229.754.868.329
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			18.854.942.727.012	
II - Conti speciali ... »			2.389.219.082.424	21.244.161.809.436
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO ... L.				8.000.000.000.000
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... »				23.223.339.508.658
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... »				710.896.764.477
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità ... L.		30.310.723.943.983		
- per investimento delle riserve statutarie ... »		499.057.418.817		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		1.285.415.275.439	32.095.196.638.239	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		10.916.884.602		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		279.592.258.956	290.509.143.558	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	1.857.505.173			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	84.206.294.213	86.063.799.386		
- *di società ed enti collegati:*				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	1.969.540.096			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	6.301.685.454	8.271.225.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	46.913.347.857			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	78.179.441.654	125.092.789.511	219.427.814.447	32.605.133.596.244
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici ... L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »			39.976.436.455	39.976.436.456
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - *Mobili* ... L.			33.741.073.389	
II - Impianti ... »			91.175.423.598	
III - Monete e collezioni ... »			307.195.088	125.223.692.075
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione ... L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati ... L.		23.089.998.620		
- in allestimento ... »		10.108.239.273	33.198.237.893	
III - Debitori diversi ... L.			243.677.660.999	
IV - Altre ... »			799.032.737.100	1.075.908.635.922
RATEI ... L.				403.376 245.407
RISCONTI ... »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO ... »				3.419.377.011.171
CONTI D'ORDINE L.				*155.022.228.118.016*
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia ... L.		7.792.622.948.682		
- altri ... »		313.138.879.379.315	320.931.502.327.997	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		851.044.924.321	851.044.924.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			2.042.416.706.245	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... »			—	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... »			2.250.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni ... L.		—		
- esteri ... »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - *Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)* ... L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... »			318.556.392.572	329.882.520.351.135
TOTALE... L.				484.904.748.469.151

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(5708)

D'ITALIA

31 agosto 1983

PASSIVO

Voce	Dettaglio	Parziale	Totale
CIRCOLAZIONE L.			33.457.838.769.000
VAGLIA CAMBIARI »			245.463.499.067
ALTRI DEBITI A VISTA			
I - Ordini di trasferimento L.		—	
II - Altri »		1.435.751.729	1.435.751.729
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI L.			324.540.249.655
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO »			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA »			14.517.336.909
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 »			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria L.		52.654.191.339.767	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita »		386.720.586	
III - Conti vincolati investimenti all'estero »		41.361.021.706	
IV - Società costituende »		54.770.325.776	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi »		133.643.736.287	
VI - Altri »		50.461.633.949	52.934.814.778.071
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. L.			297.673.112.581
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. »			2.091.545.969.843
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I - Depositi in valuta estera L.		1.163.939.417	
II - Conti dell'estero in lire »		94.366.558.635	95.530.498.052
DEBITI IN ECU (FECoM) L.			12.673.439.181.872
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
- Conto corrente ordinario (saldo creditore) »			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO »			257.324.843.361
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) L.		35.943.651.427.019	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) .. »		1.200.795.276.401	
III - Fondo svalutazione portafoglio »		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi »		1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli »		2.031.481.643.707	
VI - Fondo copertura perdite eventuali »		2.153.185.000.000	
VII - Fondi assicurazione danni »		324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili »		542.907.561.966	
IX - Fondo rinnovamento impianti »		46.250.000.000	
X - Fondi imposte »		370.844.166.241	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale »		1.816.200.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati »		391.927.025	
XIII - Acc.ti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della L. 29-5-1982 n. 297 »		314.330.080	45.875.632.196.442
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI L.			28.462.307.885
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI »			72.231.617.142
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI »			8.667.942.539
PARTITE VARIE			
I - Creditori diversi L.		6.397.205.253	
II - Altre »		2.449.937.801.256	2.456.335.006.509
RATEI L.			78.201.481.737
RISCONTI »			—
CAPITALE SOCIALE »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO »			277.395.630.497
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO »			291.162.032.992
RENDITE DELL'ESERCIZIO »			3.538.715.912.133
L.			155.022.228.118.016
CONTI D'ORDINE			
I - Depositanti di titoli e altri valori L.		320.931.502.327.997	
II - Titoli e valori presso terzi »		851.044.924.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto »		2.042.416.706.245	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) »		—	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) »		2.250.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) »		1.744.500.000.000	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
- interni L.	—		
- esteri »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza L.		318.556.392.572	329.882.520.351.135
TOTALE... L.			484.904.748.469.151

p. *Il ragioniere generale*: GIACUMBI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di ingegneria biomedica).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*b* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto) e servizio elaborazione dati (un posto);

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di ingegneria biomedica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in ingegneria elettronica o in fisica conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa la equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) elettronica applicata;

2) elementi di bioingegneria;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: impiego di apparecchiature per esperienze di bioingegneria.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti messi a concorso nel caso in cui questi si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine utile di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 167

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (*a*) . . . . . . in . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (laboratorio di ingegneria biomedica).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . . ;

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . via . . . . n. . . numero telefonico . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(5598)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di medicina veterinaria).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*b* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto) e servizio elaborazione dati (un posto);

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il vincitore del concorso sarà assegnato al laboratorio di medicina veterinaria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) malattie infettive degli animali;

2) diagnosi e profilassi delle malattie infettive degli animali;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del* 15 *dicembre* 1983 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verrà dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui questo si renderà disponibile entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine utile di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti sarà nominato ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego verrà corrisposto il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1983
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 96

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente dal (*a*) . . . . . in . . . . . . (provincia di . . . . . .) c.a.p. . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (laboratorio di medicina veterinaria).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . via . . . . n. . . numero telefonico . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(5599)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente commerciale nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente commerciale in prova, indetto con decreto ministeriale n. 4876 del 10 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983, si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 16, 17, 18 e 19 gennaio 1984, con inizio alle ore 8. La materia oggetto della prima prova sarà tecnica commerciale.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede muniti di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 8 del bando di concorso.

(5560)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Incremento del numero dei posti del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millecinquecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie per presidenze disponibili nell'anno scolastico 1982-83.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 13 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1982, registro n. 12, foglio n. 50, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millecinquecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982;

Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928, ed in particolare il settimo comma dell'art. 2;

Considerato che per l'anno scolastico 1982-83 si sono rese disponibili trecenquarantasei presidenze nelle scuole medie;

Considerato che il numero delle presidenze messe a concorso con il suddetto decreto ministeriale 13 maggio 1981 deve essere incrementato del 50% delle presidenze disponibili per l'anno scolastico 1982-83;

Decreta:

Il numero dei posti messo a concorso con decreto ministeriale 13 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1982, registro n. 12, foglio n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982, è incrementato di un ulteriore 50% delle presidenze disponibili e cioè di centosettantatre posti, ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 49

(5689)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 31-32 del 30 luglio-6 agosto 1981, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1981, registro n. 42, foglio n. 263, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 51.

(5690)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore, da destinare in Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 del 10 ottobre 1983 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9 del settembre 1983 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1983, registro n. 17, foglio n. 196, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quindici posti di collocatore in prova, da destinare in Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

(5691)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventidue posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventidue posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali — indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1983 — avranno luogo nei giorni 25 e 26 novembre 1983, alle ore otto in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(5665)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 282 del 13 ottobre 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Provincia di Treviso: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di analista, livello VI; un posto di chimico, livello VIII ed un posto di coadiutore tecnico, livello VI.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1983, n. **19**.

Applicazione della legge 29 novembre 1982, n. 887, in materia di orari di vendita al dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni delle leggi regionali 21 dicembre 1978, n. 53 e 30 aprile 1980, n. 26, ed in ottemperanza di quanto sancito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, il limite massimo di apertura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, fissato in 44 ore settimanali, è soppresso.

I sindaci dei comuni della Regione fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando, in linea di massima, l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1983.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 agosto 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1983, n. **20**.

Modifiche alla legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 22 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 5, è così modificato:

« In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di cui al precedente art. 4 è approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Nelle more di approvazione del piano, la giunta è autorizzata ad adottare provvedimenti di carattere urgente, sentita la competente commissione consiliare ».

Art. 2.

Il comma secondo dell'art. 5 è così modificato:

« Il presidente della giunta regionale emana con decreto, entro il 1° agosto di ogni anno, un bando di concorso per l'attribuzione dei benifici di cui ai successivi articoli ».

Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 agosto 1983

AZZARA'

(5263)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

(c. m. 411100832840) **L. 500**